

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5499 del 29/11/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta PERACCHI FRANCO, per l'insediamento in comune di Fidenza (PR) in loc. Fornio (Rif. SUAP 39/2019) - Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5675 del 28/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29.10.2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 4900 del 08.02.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/21291 del 08.02.2019), presentata dalla società

PERACCHI FRANCO, nella persona del Sig. Franco Peracchi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in via delle Fonderie n. 10 in loc. Fornio – C.A.P. 43036, successivamente modificata, a seguito di nota Arpae – SAC di Parma prot. n. PG/2019/26067 del 18.02.2019, con documentazione trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 11096 del 25.03.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/47421 del 25.03.2019) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Fidenza con provvedimento n. 6478 del 23.03.2010;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'insediamento e lo scarico per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con *"vulnerabilità a sensibilità attenuata"* (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore B"* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Capannone artigianale – Magazzino e deposito di attrezzature per fiere e spettacoli"*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha dichiarato che *"... rientra al punto p) "impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamenti fanghi" della parte I impianti e attività di cui all'articolo 272, comma 1 del dlgs 152/2006 e smi – attività in deroga..."*;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/68229 del 30.04.2019 e successiva nota di sollecito prot. n. PG/2019/115118 del 22.07.2019:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 44291 del 18.11.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/177267 del 18.11.2019), comprensivo del parere rilasciato per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 28227 del 22.07.2019, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta PERACCHI FRANCO, nella persona del Sig. Franco Peracchi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in via delle Fonderie n. 10 in loc. Fornio – C.A.P. 43036, relativo all'esercizio dell'attività di *“Capannone artigianale – Magazzino e deposito di attrezzature per fiere e spettacoli”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (conduttura posta sotto la rete stradale pubblica, indi fosso poderale);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune

di Fidenza prot. n. 44291 del 18.11.2019, comprensivo del parere rilasciato per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 28227 del 22.07.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 44291 del 18.11.2019, comprensivo del parere rilasciato per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 28227 del 22.07.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, Comune di Fidenza.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi fino al 31.10.2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01.11.2019 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 5889/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. *44291 del 18.11.2019*

PEC

Fidenza, 5 novembre 2019

Spett.le

ARPAE - SAC

*Prot. Arpae n. PG/2019/177267
del 18/11/2019*

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 39/SUAP/2019 del 6 febbraio 2019, prot. n. 4504

Oggetto: PERACCHI FRANCO. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Peracchi Franco, in qualità di legale rappresentante della ditta Peracchi Franco, presentata in data 6 febbraio 2019, prot n. 4504, alla documentazione a completamento dell'istanza del 26 febbraio 2019, prot. n. 7531, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 3 maggio 2019, prot. n. 16263, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto con sede legale e operativa in Fidenza in via delle Fonderie n. 10, destinata ad attività di magazzino e deposito di attrezzature per fiere e spettacoli è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale;
- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già

precedentemente autorizzato che vede lo scarico nella condotta di allontanamento posta sotto la rete stradale pubblica, previo trattamento costituito da fossa Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico, dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici dell'attività.

- alla luce della nuova fattispecie del corpo recettore degli scarichi dei reflui domestici si è richiesto alla ditta in oggetto, al fine di dare un assetto definitivo da un punto di vista amministrativo, di procedere alla presentazione della nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 13 aprile 2013, n. 59:

- in merito a tale matrice per l'insediamento oggetto dell'AUA di seguito si è ad illustrare il percorso amministrativo per il corretto inquadramento del sistema di allontanamento delle acque così come, da ultimo, realizzato in seguito alle modifiche del piano particolareggiato:

- durante l'approvazione dell'attuazione delle opere di urbanizzazione si è assistito ad una modificazione delle previsioni di piano particolareggiato di iniziativa privata destinato principalmente ad attività di rottamazione, consistente nella parziale modifica degli assetti morfologici di piano e della riduzione della percentuale di superficie fondiaria destinata ad attività di rottamazione al limite del 30 % anziché 40% particolareggiato. Nel permesso di costruire corrispondente a questo nuovo assetto, PdC n. 116/2003 si conferma che la rete fognaria del comparto, per la quale si è acquisito il parere favorevole di Arpa, è costituita da una rete acque chiare in cui sono convogliate le acque chiare dai singoli lotti in scarico terminale in fosso deviato previo trattamento in impianto di prima pioggia tipo 10.000. Per i singoli lotti avviene la seguente ripartizione:

lotto artigianale:

- le acque chiare sono convogliate direttamente nella condotta di lottizzazione;
- le acque reflue domestiche sono trattate in imhoff e successivo finissaggio in vassoi assorbenti.

Lotto attività di rottamazione:

- le acque chiare sono convogliate direttamente nella condotta di lottizzazione;
- rete acque di lavorazione : sgrassatore e vasca raccolta oli;
- rete acque di piazzale in diseoleatore e poi in condotta di lottizzazione;
- le acque reflue domestiche sono trattate in imhoff e successivo finissaggio in vassoi assorbenti.

- soltanto con la presentazione dei singoli titoli edilizi per l'attuazione dei singoli lotti viene previsto un sistema di trattamento dei reflui domestici, da ubicarsi all'interno dei lotti, modificativo di quanto sopra con l'eliminazione del finissaggio rappresentato da vassoi

assorbenti che è sostituito con un filtro percolatore anaerobico con scarico terminale nella conduttura ubicata sotto il sedime stradale del comparto, andando in tal modo, ancorché con acque depurate, ad incidere sulla rete di lottizzazione;

- con l'attuazione dei singoli lotti, quindi, gli scarichi provenienti dagli stessi, derivanti dalle acque reflue domestiche trattate, prodotte dalle ditte insediate vengono immessi nella rete di acque bianche sotto la sede stradale, unico collettore reflui a servizio dell'intera lottizzazione. I reflui che recapitano nel reticolo sono collettati direttamente in acque superficiali, previo trattamento in continuo della prima pioggia il cui referente dello scarico, il soggetto attuatore del piano, era stato autorizzato dalla Provincia di Parma;

- durante l'iter di approvazione delle opere di urbanizzazione Arpa – sezione Territoriale del distretto di Fidenza, aveva proposto la vasca di prima pioggia con disoleatore (impianto di sedimentazione deoliatura) per la condotta acque bianche di progetto allo scopo di sottoporre a trattamento anche le acque meteoriche defluenti dalla rete viaria e dai parcheggi dell'intera lottizzazione considerando che nell'area andavano ad insediarsi autodemolitori con scarico di acque meteoriche e di dilavamento direttamente nella fognatura di lottizzazione;

- l'unico autodemolitore, Val Parma Rottani, che ha occupato tutta l'area destinabile allo scopo, ha poi realizzato un proprio impianto di trattamento anche per le acque di dilavamento e di prima pioggia con recapito autonomo in possesso della relativa autorizzazione unica;

- oggi la rete acque bianche della lottizzazione ROT, dati i presupposti, è uscita dalle disposizioni di G.R. n. 286/2005 e n. 1860 del 18/12/2006 che disciplinano il controllo e la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento. In particolare le disposizioni di legge vigenti prevedono criteri di esclusione per le superfici destinate a parcheggio autoveicoli delle maestranze e dei clienti, nonché al transito dei mezzi pesanti connesse all'attività svolta e per aree esterne di insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni dotate di superficie impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti ;

- in merito ai criteri di esclusione sopracitati, previsti dalla DGR 286/2006 e 1860/2006, vi è stata modificazione della natura dello scarico derivante da un utilizzo delle aree modificato rispetto alle previsioni di piano; la modificazione, in particolare ha visto, dai lotti del comparto, originarsi reflui domestici, preventivamente trattati con impianti che si prevedono per zone non servite da fognatura con recapito in corpi idrici superficiali purché

ci sia il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella D, allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 e sia garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata sempre alla delibera regionale n. 1053/2003;

- sulla base di quanto sopra evidenziato, ci sono oggi le condizioni per considerare il recapito dei reflui domestici (conduttura posta sotto la rete stradale pubblica), preventivamente depurati e con modalità di trattamento differenti rispetto alle previsioni di piano, come una conduttura di allontanamento nella proprietà del comune fino al limite del comparto, prevedendo contestualmente, una servitù di passaggio che bypassi l'impianto di trattamento per raggiungere il fosso poderale:

- alla luce della nuova fattispecie del corpo recettore degli scarichi dei reflui domestici si è richiesto alla ditta in oggetto, al fine di dare un assetto definitivo da un punto di vista amministrativo, di procedere alla presentazione della nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 13 aprile 2013, n. 59, come già richiesto nella nota

- dall'insediamento non si generano scarichi di acque meteoriche di dilavamento o di acque di prima pioggia;

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 22 luglio 2019, prot. n. 28227, parte integrante del presente parere, ha espresso, per quanto concerne le matrici scarichi, nulla osta al rilascio del rinnovo.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore,

- ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota del 22 luglio 2019, prot. n. 28227, ha comunicato che per quanto concerne la matrice rumore nessun parere è dovuto.

- si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa, ai sensi del DPR 445/200 e smi, attestante che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere e attività che possono incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non

ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 ;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, all'interno dell'insediamento urbano extraurbano in Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale (ARTIND), Art. 73 e normato dall'art. - IV.16 del RUE;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate:

- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

PEC

AI SUAP
del Comune di
Fidenza

Oggetto: pratica Suap n. 39/SUAP/2019 del 06/02/2019 prot. n. 4504 – ditta Peracchi Franco, - Fidenza; istanza di AUA- DPR 13/03/2013 n. 59- Rinnovo senza modifiche. Relazione tecnica.

E
Comune di Fidenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0028227/2019 del 22/07/2019 Firmatario: Giovanni Saglia, Clara Carini

In riferimento all'istanza di AUA inoltrata dalla ditta Peracchi Franco, esercente attività di magazzino e deposito di attrezzature per fiere e spettacoli in Fidenza, località Fornio, Via delle Fonderie n. 10, si evidenzia segue.

L'istanza di cui trattasi è una richiesta di rinnovo senza modifiche di un precedente atto autorizzativo, pertanto per quanto concerne le matrici scarichi idrici nulla osta al rilascio di detto rinnovo e per quanto concerne la matrice rumore il parere dello scrivente Servizio non è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

sinadoc/2019/15483
GS/gs.PERACCHI-Parere_AUA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.